



Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Servizio Coordinamento Attività di Ingegneria

01.08.07 015687

Frascati,
Via E. Fermi, 40 - 00044 FRASCATI (RM) Italia

Ai Direttori
delle Strutture dell'INFN

Alle Segreterie di Direzione
delle Strutture dell'INFN

pc

Ai Responsabili SPP
delle Strutture INFN

Loro Sedi

OGGETTO: *Designazione Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione delle Strutture dell'INFN (art.4 co 4 lettera a) D.Lgs. 626/94).*

Come noto, il D.Lgs. 626/94 stabilisce per i Direttori di Struttura, quali datori di lavoro ai fini dell'applicazione delle norme di tutela della sicurezza e della salute durante il lavoro, obblighi primari di prevenzione e protezione che, in casi specificatamente individuati, non possono essere delegati.

Tra gli obblighi non delegabili del Direttore di Struttura è compresa, ai sensi dell'art.4 co 4, lettera a) del Decreto, la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. In caso di mancata designazione del Responsabile, l'art. 89 co 1 del Decreto prevede per il datore di lavoro l'erogazione di puntuali sanzioni, i cui importi, a partire dal 1° luglio 2007, sono quintuplicati in base alla Legge 296/06 (Finanziaria 2007).

In merito ai tempi ed alle modalità di quanto in oggetto, si richiama l'attenzione dei Direttori delle Strutture nonché delle segreterie di Direzione, sulla necessità di procedere alla designazione o, comunque, alla ratifica del Responsabile SPP della Struttura, e alla conseguente notifica della stessa alla ASL competente, al momento dell'avvicendamento nell'incarico di Direzione di Struttura.

Con i migliori saluti,

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Amministrazione Centrale
IL DIRETTORE
(Giulio De Leo)

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Servizio Coordinamento Attività Ingegneria
IL DIRIGENTE
(Ing. Enrico Bonanno)

Enrico Bonanno

SC



ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE, Cas. Post. 56 - 00044 Frascati (Roma) Tel. +39 0694032482/2581 - Fax +39 069417004

Nota a commento:

Per quanto riguarda gli adempimenti inerenti la nomina del Responsabile SPP (art. 17 co1 b); Sezione III, in particolare art.31; art. 50 co1 c)), il Decreto Legislativo 81/08 (e s.m.i.), in vigore dal 15 maggio 2008, ha precisato che il datore di lavoro:

- > ha l'obbligo di designare il Responsabile SPP e di indicarne il nominativo nel documento di valutazione dei rischi (art.28 co2, e)).
- > non ha più l'obbligo di notificare il nominativo del RSPP agli organismi di controllo esterni, quali ASL.

Per la mancata nomina del RSPP le sanzioni a carico del datore di lavoro sono riportate all'art.55 co1 b) del Decreto 81.